



P.R.G.C. ALPIGNANO

VARIANTE PARZIALE PROGETTO PRELIMINARE

ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.



**HASHTAG
URBANISTICA**
ARCHITETTO MARIA SORBO

Via C. D. Priocca 3 - 10152 Torino
progetti@sorbo-urbanistica.com
m.sorbo@architettitorinopec.it
www.sorbo-urbanistica.com

Via Ivrea, 128 -
Montalto Dora
sa.accotto@gmail.com



Via Borgaro 105 - 10149 Torino
marco.gamarra@studiomrg.it
marco.gamarra@ingpec.eu

architetto Maria SORBO

collaboratori:

pianificatrice territoriale Francesca **URICCHIO**

architetta Laura **MOCA**

dott.ssa pianificatrice territoriale Enrica **RUSSO**

geologo Secondo Antonio ACCOTTO

ingegnere Marco GAMARRA

Sindaco:

Steven Giuseppe **PALMIERI**

Segretario Comunale:

Luca **COSTANTINI**

Responsabile del Procedimento:

Francesco **TESTÙ**

TITOLO
ELABORATO

Relazione di Valutazione di compatibilità con il
vigente Piano di Classificazione acustica

SCALA

DATA

Marzo 2026

Progetto Preliminare

adottato con delib. C.C. n. XXXXXXXXX

Esecutività delibera

Albo Pretorio dal XXXXXXXXX

Pubblicazione

Pubblicazione XXXXXXXXX

Osservazioni

Pervenute dal XXXXXXXXX

Progetto Definitivo

approvato con delib. C.C. n. XXXXXXXXX

Esecutività delibera

XXXXXXXXXX

Pubblicazione

B.U.R.

Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Comune di Alpignano

*Progetto Preliminare di variante parziale al
P.R.G.C. vigente*

*Relazione di valutazione di compatibilità con
con il vigente Piano di Classificazione Acustica*

Torino, 10 marzo 2026

Ing. Marco Gamarra

Studio MRG

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

via Borgaro 105 - 10149 Torino

Tel. + 39 011 5692863

marco.gamarra@studiomrg.it

marco.gamarra@ingpec.eu

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1.La normativa a livello nazionale	3
2.1.Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni.....	4
2.2.La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.....	7
2.3.Il D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.....	7
2.4.La normativa a livello regionale per il Piemonte.....	9
2.5.Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	10
3. Metodologia operativa di valutazione di compatibilità delle varianti urbanistiche ed aggiornamento della zonizzazione	11
3.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici	11
3.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio	11
3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica.....	12
3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto.....	12
4. Analisi delle proposte di modificazioni apportate dalla proposta preliminare di va- riante parziale al PRGC e valutazione della loro compatibilità con la classificazione acustica vigente.	14
4.1.Area Pt07 sita lungo S.P.177 - trasformazione da produttivo di completamento a destinazione agricola Ela.....	15
4.2.Area Ct03 si trasforma in Srp71 con destinazione d'uso a servizi - area sportiva...16	
4.3.Area Sre76 area a servizi per il residenziale si trasforma in area di completamento residenziale Ct03.....	18
4.4.Area Elb via Caselette - si trasforma in area TC04 area direzionale e terziario-com- merciale.	19
4.5.Area Ela via San Gillio - si trasforma in area Pt10 area produttiva ed artigianale in transizione.....	21
4.6.Area Elb via Venaria - si trasforma in area TC02 ed in parte Stp area terziaria, dire- zionale e commerciale e servizi ad essa connessi.....	23
4.7.Area Pt09 produttivo e artigianale in transizione - via Val Della Torre - si trasforma in parte in Spe - area a servizi del produttivo esistente + errata corregge perimetrazione Pt09.....	25

ALLEGATO A: Tavole grafiche

1. Premessa

La presente relazione descrive le valutazioni eseguite a riguardo della compatibilità della proposta tecnica di progetto preliminare (P.T.P.P.) di variante generale al PRGC del Comune di Venaria Reale (TO).

In particolare la presente valutazione di compatibilità con il piano di Classificazione Acustica vigente viene effettuata sulla base del Piano Regolatore Generale (attuali destinazioni d'uso delle aree e loro prevista modificazione di destinazione d'uso - laddove prevista) e sulla base della Zonizzazione Acustica vigente stessa.

2. Riferimenti normativi

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

2.1.La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- I. DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- II. Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- III. Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- IV. DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- V. Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

- VI. DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- VII. DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- VIII. DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- IX. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- X. D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- XI. D.P.R. 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447".

Poiché la sensibilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.1. Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la normativa affidava già con il DPCM 1/3/1991 agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Il DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1 così recita:

"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I".

"Omissis".

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)

Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)

L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7

"Omissis".

Ed al citato art. 7:

"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

"In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *"i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi"*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;*
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 - competenze dei comuni -;*
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L’art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. “Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
- c) discoteche*
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia”*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. “E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido*

- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"

2.2. La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

La legge 447/95 integra ed inquadra la normativa in materia di inquinamento acustico inizialmente trattata solo dal DPCM 1/3/1991. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per i Comuni, in particolare, viene mantenuta la competenza in materia di classificazione acustica del territorio.

In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. In particolare sono di interesse per il territorio comunale di Grugliasco:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- DPR 459/98 - Rumore derivante da traffico ferroviario
- DPR 142/2004 - Rumore derivante da traffico stradale

2.3. Il D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso

del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 comma 1).

i. Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione sonora			
	Descrizione	Limite imm. / em. diurno	Limite imm. / em. notturno
Classe I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	50 / 45 dB(A)	40 / 35 dB(A)
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55 / 50 dB(A)	45 / 40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 / 55 dB(A)	50 / 45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65 / 60 dB(A)	55 / 50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70 / 65 dB(A)	60 / 55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70 / 65 dB(A)	70 / 65 dB(A)

2.4. La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5, le funzioni dei Comuni. Esse sono:

1. Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
2. Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
3. Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio (o del suo aggiornamento) a seguito della modificazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*

b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione

c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto

d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.5. Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.

Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. Metodologia operativa di valutazione di compatibilità delle varianti urbanistiche ed aggiornamento della zonizzazione

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici e soprattutto del Piano Regolatore Generale (nel presente caso sulla base della variante in progetto), mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

3.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

In questa fase vengono identificate nello specifico le aree che sono state oggetto di modificazione a partire dalla data di approvazione della Zonizzazione Vigente e su di esse si concentra l'attenzione per l'eventuale aggiornamento in conformità con le variazioni introdotte dalle varianti al PRGC.

Si analizzano altresì elementi che possono necessitare di un "errata corrige" o di un affinamento grafico in cartografia. Per lo svolgimento di questa fase si fa specifico riferimento anche alle Norme Tecniche d'Attuazione del piano, per la comprensione della destinazione d'uso delle aree e delle zone omogenee di territorio.

3.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base di quanto eseguito durante la fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni.

3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1. Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12.000m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.
2. Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12.000m²), con il criterio seguente:

- a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
- b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.
- c) Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcelizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a

50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue, nemmeno tra territori comunali adiacenti. Unica eccezione possibile è la presenza di discontinuità geomorfologiche tali da rendere "acusticamente separate" le due o più aree contigue (caso ad esempio dei due versanti di un crinale montuoso).


4. Analisi delle proposte di modificazioni apportate dalla proposta preliminare di variante parziale al PRGC e valutazione della loro compatibilità con la classificazione acustica vigente.

Nei paragrafi seguenti vengono analizzate le proposte di variazione alla destinazione d'uso delle aree normative interessate dalla variante parziale al PRGC a cui la presente relazione fa diretto riferimento; per ognuna delle aree si faccia riferimento alla legenda cartografica delle classi acustiche qui riportata per facilità di lettura.

In particolare si procederà pertanto a:

- **recepire le nuove destinazioni d'uso previste dal progetto urbanistico** proponendo, laddove necessario, un aggiornamento della Zonizzazione Acustica per queste specifiche aree oggetto di modifica

e per le loro vicinanze, se del caso. Per questa attività si farà anche riferimento alla specifica realtà dei luoghi che, nella destinazione d'uso effettivamente presente, potrebbe risultare allo stato attuale differente dalle previsioni urbanistiche. Si ricorda che in questo caso ai fini della determinazione della classe acustica da assegnare ad ogni area il processo metodologico di zonizzazione prevede dapprima l'analisi del PRGC (fase 1 del processo metodologico) e successivamente la individuazione della reale destinazione d'uso effettivamente presente (fase 2 del processo metodologico).




NOTA: Si specifica che per quelle aree di trasformazione che prevedono nuove destinazioni d'uso in conformità con la Zonizzazione Acustica vigente, il presente documento non riporta specifica analisi di dettaglio nei paragrafi seguenti giacché l'intervento urbanistico in progetto non determina elementi di potenziale criticità o discrepanza con la zonizzazione acustica vigente.

4.1. Area Pt07 sita lungo S.P.177 - trasformazione da produttivo di completamento a destinazione agricola Ela

L'area è individuata dalla variante con l'obiettivo di riassegnare la destinazione d'uso agricola ad una porzione marginale della attuale area produttiva. L'area è attualmente libera da edificazione e confinante con zone agricole.

Si prevede pertanto di poter assegnare alla porzione di territorio del poligono Pt07 la classe acustica III (aree di tipo misto) in luogo dell'attuale classe acustica VI (aree esclusivamente industriali). Le fasce cuscinetto saranno opportunamente rimodellate e, pertanto, non si prevede l'introduzione di accostamenti critici tra classi non contigue di zonizzazione acustica.

Per questo motivo la proposta di modificazione della destinazione d'uso si prevede compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale.




I. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.



II. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto.

4.2. Area Ct03 si trasforma in Srp71 con destinazione d'uso a servizi - area sportiva.

L'area è individuata dalla variante con l'obiettivo di assegnare la destinazione d'uso a servizi con destinazione d'uso sportiva. L'area è attualmente classificata come appartenente alla classe acustica II (aree prevalentemente residenziali) ancorché priva di edificazioni. Si prevede una destinazione d'uso atta ad ampliare l'attuale area sportiva e, pertanto, si propone di assegnare ad essa la classe acustica III (aree di tipo misto) più consona alle zone dedicate allo sport.



III. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.




IV. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto

La proposta di variante alla Z.A. vigente non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di zonizzazione e, pertanto, può essere considerata compatibile con la Z.A. vigente.


4.3. Area Sre76 area a servizi per il residenziale si trasforma in area di completamento residenziale Ct03.

L'area è individuata dalla variante con l'obiettivo di far ricadere la capacità edificatoria della zona analizzata al paragrafo precedente e trasformata in area sportiva. Si prevede di rendere edificabile tale zona per destinazione d'uso residenziale.

Si prevede in questo caso di poter mantenere l'attuale classificazione acustica (classe III - aree di tipo misto) poiché più compatibile con le zone circostanti in cui sono presenti anche fasce cuscinetto di classe IV. IN questo modo si possono evitare accostamenti critici tra classi non contigue mantenendo comunque per l'area in oggetto una classificazione pienamente compatibile con la presenza di abitazioni.




V. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.




VI. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto

4.4. Area Elb via Caselette - si trasforma in area TC04 area direzionale e terziario-commerciale.

L'area in oggetto è attualmente classificata come appartenente alla classe acustica III (aree di tipo misto). Si prevede l'ampliamento di una attività ricadente su lotto adiacente ed a cui è assegnata la classe acustica IV (aree di intensa attività umana). Si propone di assegnare al poligono oggetto di trasformazione la medesima classe acustica IV per uniformità. Ciò non introduce nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue e, pertanto, la proposta può essere ritenuta compatibile con la Z.A. vigente.



VII. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.




VIII. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto


4.5. Area Ela via San Gillio - si trasforma in area Pt10 area produttiva ed artigianale in transizione.

L'area in oggetto vede la presenza di capannoni a destinazione d'uso produttiva con presenza di abitazioni. Attualmente l'area è in parte classificata come appartenente alla classe VI (aree esclusivamente industriali) ed in parte (porzione ad ovest) alla classe V (fascia cuscinetto di una zona che, in fase II di processo metodologico della Z.A. corrisponde ad una classe III (aree di tipo misto).

La variante urbanistica propone di assegnare all'intera area la classificazione di Produttiva e artigianale in transizione. Per questa nuova destinazione d'uso, vista anche la presenza di abitazioni e la classificazione del contiguo territorio comunale di S. Gillio (vedere estratto di mappa nel seguito) è opportuno assegnare all'area la classe acustica V (aree prevalentemente industriali) e non più la classe VI. In tal modo viene più adeguatamente rappresentata la realtà dei luoghi e si viene a sanare un accostamento critico VI - IV con il vicino Comune di S. Gillio.



IX. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.



X. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto




XI. Estratto Z.A. vigente per l'area contigua sul territorio comunale di San Gillio

4.6. Area Elb via Venaria - si trasforma in area TC02 ed in parte Stp area terziaria, direzionale e commerciale e servizi ad essa connessi.


L'area in oggetto risulta attualmente libera e confinante con il Comune di Pianezza dove è presente una classe acustica III di destinazione d'uso (aree di tipo misto).

L'area in oggetto si troverà a far parte della zona terziaria direzionale e commerciale e si propone pertanto di assegnare ad essa la classe IV già presente per la suddetta zona oggi già normata dal PRGC vigente.


La proposta non introduce nuovi accostamenti critici nemmeno con il confinante territorio di Pianezza e, pertanto, si presenta come compatibile con la Z.A. vigente.



XII. Confronto tra PRGC vigente e proposta urbanistica in variante.




XIII.Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto




XIV.Estratto Z.A. vigente per l'area contigua sul territorio comunale di Pianezza


L'area in oggetto costituisce una piccola porzione dell'area produttiva di cui fa parte. Tale piccola zona sarà trasformata in area a servizi delle medesima area produttiva e ciò non porterà ad alcuna modificazione della sua classificazione acustica.



A riguardo di questa area produttiva Pt09 esistente e confermata si coglie l'occasione della variante in progetto per effettuare una correzione della perimetrazione dell'area produttiva che, nella Z.A. vigente, risulta perimetrata in maniera non corretta.



XVI. Confronto tra PRGC vigente e fase II del processo metodologico di Z.A. relativo alla Z.A. vigente. Qui si può osservare come l'area produttiva in classe acustica VI sia perimetrata erroneamente nella sua porzione più a sud.



XVII. Estratto Z.A. vigente per l'area in oggetto

Si propone in particolare di recepire in fase II del processo metodologico di redazione della Z.A. la corretta perimetrazione della Pt09 nella sua porzione a sud e di realizzare poi le fasce cuscinetto una all'interno ed una all'esterno della perimetrazione stessa dell'area, così da addivenire - nella fase di

omogeneizzazione della Z.A. e poi nel documento definitivo (Fase IV del processo metodologico) ad una classificazione pressoché analoga a quella della Z.A. vigente di cui all'estratto cartografico sopra riportato in cui, come si può osservare dalla figura, la fascia cuscinetto in classe acustica V è interna all'area produttiva e quella in classe acustica IV è esterna ad essa.

Poiché la correzione apportata non comporta sostanziali modificazioni della Z.A. vigente (fase IV) essa costituisce un mero riconoscimento della corretta perimetrazione dell'area produttiva e non evidenzia elementi di criticità acustica.

IN CONCLUSIONE:

La proposta di variante alla Zonizzazione Acustica non determina la realizzazione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue nell'ambito del territorio di Alpignano né verso aree di Comuni limitrofi. Al contrario, alcune delle proposte di aggiornamento del vigente Piano di Classificazione Acustica, formulate in accordo con il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., consentono la riduzione di accostamenti critici tra classi non contigue di Zonizzazione oggi presenti.

Per questo motivo il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. risulta compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Torino, martedì 10 marzo 2026



Ing. Marco Gamarra
Ordine Ingegneri Torino n.7283K
E.N.Te.C.A. n.4642